

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

Nn. 1629-331-821-1656-1746-1824-1842-1859-A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE MAGRIS)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (n. 1629)

**presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1995

—————
E SUI

DISEGNI DI LEGGE

**Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari
(n. 331)**

d'iniziativa dei senatori MARTELLI, SIGNORELLI e BINAGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1994

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
dei professori universitari e dei ricercatori (n. 821)

presentato dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1994

Nuove norme in materia di concorsi universitari
e di riordinamento del ruolo dei professori (n. 1656)

d'iniziativa del **senatore LA LOGGIA e GRIPPALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Nuove norme in materia di concorsi universitari (n. 1746)

d'iniziativa dei **senatori CAMPUS e NISTICÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1995

Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso
alla docenza universitaria (n. 1824)

d'iniziativa del **senatore SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1995

Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (n. 1842)

d'iniziativa dei senatori BATTAGLIA e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1995

Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti
universitari di prima o di seconda fascia (n. 1859)

d'iniziativa del senatore SURIAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1995

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno
di legge n. 1629*

INDICE

Relazione	Pag.	5
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge n. 1629 e testo proposto dalla Commissione ...	»	9
Disegni di legge:		
- n. 331, d'iniziativa dei senatori Martelli ed altri	»	19
- n. 821, d'iniziativa del Governo	»	22
- n. 1656, d'iniziativa del senatore La Loggia	»	26
- n. 1746, d'iniziativa dei senatori Campus e Nisticò ..	»	29
- n. 1824, d'iniziativa del senatore Serra	»	35
- n. 1842, d'iniziativa dei senatori Battaglia e Pedrizzi .	»	39
- n. 1859, d'iniziativa del senatore Surian	»	40

ONOREVOLI SENATORI. - Consapevole dell'impossibilità e anche dell'inopportunità di accontentare egualmente tutte le aspettative del mondo accademico e studentesco e di raccogliere tutti gli stimolanti ma talora contraddittori suggerimenti avanzati da più parti, la 7ª Commissione del Senato ha ispirato i suoi lavori sulla stesura di nuove norme per l'accesso alla docenza universitaria - limitatamente, per ora, alla I e alla II fascia - a due criteri fondamentali.

In primo luogo si è pensato di articolare le modalità di questo accesso, sia per la I che per la II fascia, in due momenti: un primo momento volto ad accertare l'abilitazione scientifica ossia a stabilire, ogni due anni (ad anni alterni per ciascun livello) la lista degli studiosi idonei a ottenere tale qualifica, che non conferisce alcun incarico di insegnamento e non costituisce quindi in alcun modo un concorso, ma costituisce la condizione per partecipare ai successivi veri e propri concorsi presso le facoltà che li hanno banditi e dinanzi ad una commissione scelta dalle facoltà stesse ma, in parte, sulla base di un sorteggio precedente.

L'altro criterio è stato quello di superare, nei limiti del possibile, l'antitesi fra elezione e sorteggio - sistemi entrambi caldeggiati e avversati non senza fondamento - ricorrendo (per quel che riguarda l'abilitazione) al criterio di massima del più largo coinvolgimento possibile dell'intero corpo docente del settore disciplinare cui si riferisce il concorso.

Per quel che riguarda il concorso vero e proprio, si è pensato ad una commissione formata con criteri che dovrebbero superare sia le conseguenze di una casualità indifferenziata, sia i timori di manovre concorsuali nel senso deteriore del termine.

Il disegno di legge, dopo aver definito l'organico dei professori di ruolo di ciascun

ateneo, articolato in posti di professore di ruolo di I e II fascia, e dopo aver stabilito la possibilità di modificare tale organico ogni tre anni in sede di sviluppo dell'ateneo, le procedure di copertura dei posti vacanti di professore universitario di I e II fascia e le modalità dei bandi di concorso, afferma che la partecipazione ai concorsi di I e II fascia presuppone il conseguimento, da parte dei candidati, rispettivamente dell'abilitazione scientifica di I e di II livello nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandito il concorso (o di un titolo abilitativo conseguito all'estero riconosciuto equipollente).

La novità sostanziale del disegno di legge riguarda infatti soprattutto questo doppio turno, per così dire, della selezione dei docenti universitari.

Il primo, che è nettamente distinto dal concorso e non è in alcun modo un concorso, corrisponde all'esigenza di verificare la maturità e la preparazione scientifica di coloro che aspirano a diventare docenti universitari.

La Commissione, dopo numerosi discussioni e dibattiti, ha ritenuto che, per entrambi i livelli, ad esprimere un giudizio dovesse essere chiamato, potenzialmente, l'intero corpo dei docenti del settore scientifico-disciplinare; dopo molte discussioni e proposte, originate soprattutto dalla disparità numerica fra vasti corpi docenti in certi settori ed esigui in certi altri, si è giunti a proporre, per entrambi i livelli, un collegio di quindici professori giudicanti, eletti secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2, che esprimeranno individualmente il loro giudizio motivato su ognuno dei candidati, dei quali risulteranno abilitati coloro che abbiano riportato il giudizio positivo della maggioranza assoluta dei giudicanti.

L'abilitazione, a numero aperto, ha una validità di sei anni e può essere confermata mediante procedura determinata con decreto ministeriale. Il testo, ovviamente, stabilisce requisiti, modalità e termini di partecipazione, cause di incompatibilità e così via (articolo 3).

Per quel che riguarda i concorsi, la Commissione - in base alla logica di stabilire norme ove è possibile identiche per entrambe le fasce - propone che le commissioni di concorso siano formate da 5 professori (tutti di I fascia per i concorsi di I fascia, 3 di I e 2 di II fascia per i concorsi di II fascia) in parte scelti dalla facoltà, in parte designati dalla facoltà stessa su una rosa di sorteggiati.

Anche tale composizione delle commissioni concorsuali è il risultato di ampie discussioni avvenute nella Commissione stessa e col Ministro dell'università, nell'intento di trovare una ragionevole soluzione che tenesse conto dell'autonomia delle facoltà e della necessità di contemperarla con le esigenze e le prospettive su scala nazio-

nale, nonchè di trovare una ragionevole soluzione intermedia fra le ragioni dell'elezione e quelle del sorteggio.

Il disegno prevede inoltre le modalità di conferma in ruolo e le valutazioni periodiche dei docenti di ogni grado (articolo 7).

La Commissione, consapevole che tale articolo non è perfettamente raccordato alla vigente disciplina relativa allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, rimanda all'Assemblea il compito di migliorare l'articolo medesimo, che concerne un punto essenziale di questo disegno di legge, e cioè la necessità di valutazioni periodiche per i docenti universitari di ogni ordine e grado.

In conclusione, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del testo, si propone di assorbire in esso gli altri disegni di legge vertenti sulla medesima materia, che la Commissione ha esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1629.

MAGRIS, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Sul testo del comitato ristretto e sui relativi emendamenti

(Estensore: PERLINGIERI)

8 novembre 1995

La Commissione, esaminato il testo del comitato ristretto, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che l'articolo 4, comma 4, sia modificato nel senso di rendere sottoscritta e motivata l'indicazione dei candidati e che dall'articolo 6, comma 8, sia espunta la previsione di un parere parlamentare. Al riguardo, infatti, va rispettivamente considerato che il giudizio di idoneità deve essere fondato su una precisa assunzione di responsabilità, mentre la partecipazione parlamentare a determinazioni gestionali, sia pure in forma consultiva, è inopportuna e fonte di improprie interferenze tra ambiti istituzionali diversi.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni.

Quanto all'articolo 1, comma 1, il riferimento all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, non è sufficientemente specificato e non assicura, pertanto, un parametro certo e permanente per la programmazione finanziaria. Sul comma 3 del medesimo articolo, si rileva che l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di trasferimento, dovrebbe essere temperato in misura da assicurare il contestuale rispetto dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di autonomia delle università. In ordine all'articolo 2, comma 3, si osserva che l'autonomia delle università, protetta dalla Costituzione, non può essere compressa, neanche dalla legge, fino al limite di essere negata, come si potrebbe verificare con il sistema di composizione delle commissioni ivi previsto, che rende minoritaria la partecipazione delle facoltà interessate. L'articolo 4, inoltre, evoca la questione delle abilitazioni a numero chiuso, per le quali si prevede una limitazione delle indicazioni quantitative provenienti dalle università: l'effetto temporaneo delle abilitazioni, infatti, che peraltro appare eccessivamente protratto, potrebbe far ritenere impropria la limitazione quantitativa, anche in contrasto con il principio di ragionevolezza, tenuto conto dell'applicazione indiscriminata a tutti i settori disciplinari. Quanto al comma 3 del medesimo articolo, sarebbe preferibile predeterminare

le affinità con provvedimento annuale, al fine di prevenire possibili espedienti.

In merito all'articolo 6, si reputa inopportuno adottare un ulteriore meccanismo di individuazione degli abilitati per la seconda fascia, soprattutto perchè potrebbe non esservi corrispondenza tra le valutazioni della comunità scientifica e quelle della commissione.

In ordine alle proposte di modifica del testo del comitato ristretto, si esprime apprezzamento per la finalità dell'emendamento 01.1, che tende a realizzare un principio già esistente nell'ordinamento, ma caduto sostanzialmente in desuetudine, ritenendosi necessario predisporre adeguati sistemi di controllo sull'attività didattica e scientifica dei docenti. Per gli altri emendamenti, non si pronunciano specifiche valutazioni, invitando la Commissione di merito a considerarle implicite, caso per caso, nelle condizioni e nelle osservazioni formulate sul testo del comitato ristretto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.*(Concorsi per professore universitario di ruolo)*

1. I concorsi per professore universitario di ruolo si articolano in due fasi: la prima intesa alla formazione di una lista nazionale di abilitati ad essere chiamati a coprire rispettivamente posti di professore universitario di ruolo di I o di II fascia; la seconda, da espletare presso le singole università, per il conferimento di specifico posto di professore universitario, a seguito della quale si consegue la nomina a professore universitario di ruolo di I o di II fascia.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, bandisce ogni anno, entro il mese di febbraio, i concorsi previsti dal comma 1, alternativamente per ciascuna fascia, per singolo settore scientifico-disciplinare, in relazione alle effettive necessità didattiche e scientifiche e possibilità di copertura finanziaria comunicate dagli atenei entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le commissioni giudicatrici nazionali possono riconoscere, per ciascun settore scientifico-disciplinare, un numero di abilitati che non superi, per più del 50 per cento, il numero delle rispettive richieste comunicate dagli atenei.

3. Possono partecipare ai concorsi tutti i cittadini italiani o di altro Stato membro della Unione europea, nonché i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*(Organico di ateneo)*

1. L'organico dei professori di ruolo di ciascun ateneo si articola in posti di professore di prima fascia e posti di professore di seconda fascia. Tale organico può essere modificato ogni tre anni in sede di redazione del programma di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio, nonché della programmazione finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il comma 12 dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993 è sostituito dal seguente:

«12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Gli organici possono essere modificati per settore scientifico-disciplinare, per ruolo e per fascia».

3. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario di prima e seconda fascia, per i quali sussista la relativa disponibilità finanziaria, le università provvedono mediante le ordinarie procedure di trasferimento secondo le procedure vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cittadini italiani, in possesso dei requisiti per l'accesso alla docenza universitaria. Nessuno può presentarsi contemporaneamente alla fase concorsuale per più di due settori scientifico-disciplinari, pena la esclusione da tutte le procedure.

4. Il bando di concorso stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione, la documentazione da allegare unitamente al *curriculum* e all'elenco descrittivo di tutti i titoli e pubblicazioni, e in particolare le modalità in base alle quali il candidato dovrà indicare quali titoli e pubblicazioni a sua discrezione ritenga maggiormente significativi, ai fini del giudizio di abilitazione. Nessuno può partecipare per più di tre volte ai concorsi nazionali relativi alla stessa fascia, neppure per settori scientifico-disciplinari diversi, indipendentemente dall'aver conseguito o meno l'abilitazione.

5. L'abilitazione ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario conserva validità fino alla data di emanazione del secondo bando di concorso per la medesima fascia successivo al conseguimento dell'abilitazione.

Art. 2.

(*Commissioni nazionali per l'abilitazione alla chiamata su posti di professore di I fascia*)

1. Per il conferimento dell'abilitazione alla chiamata su posti di professore di I fascia sono costituite per ciascun settore scientifico-disciplinare commissioni nazionali, composte da professori di I fascia designati mediante elezione, con il compito di accertare la maturità scientifica degli aspiranti.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di I fascia di ruolo e fuori ruolo di ciascun settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Qualora per un settore scientifico-disciplinare vi sia un numero di professori inferiore a trenta il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Concorsi per la copertura di posti di prima e seconda fascia*)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», determina, con proprio decreto, le modalità e i termini entro cui le università bandiscono annualmente i concorsi per la copertura di posti vacanti di professore di prima e seconda fascia.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con decreto del rettore dell'università interessata, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono partecipare ai concorsi:

a) a posti di prima fascia coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di primo livello e a posti di seconda fascia coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di primo o di secondo livello, nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandito il concorso;

b) coloro i quali abbiano conseguito all'estero un titolo abilitativo riconosciuto equipollente alla abilitazione. L'equipollenza è riconosciuta con decreto del Ministro, emanato previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (CUN), ha una durata pari a quella dell'abilitazione conseguita in Italia, decorrente dal conferimento del titolo estero e può essere mantenuta con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le commissioni di concorso sono nominate dal rettore e sono composte:

a) per i concorsi a posti di prima fascia, da 5 professori di prima fascia dello specifico settore scientifico-disciplinare, dei quali 2 designati dalla facoltà interessata e 3 scelti dalla medesima facoltà

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

bando di concorso indica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), il settore o, se necessario, i settori affini, i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo. Se tuttavia le operazioni elettorali non consentono la designazione di tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad una ulteriore elezione integrativa, con l'estensione anche dell'elettorato passivo ai docenti afferenti al settore od ai settori affini. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza.

3. La commissione nazionale è formata dai dieci docenti, i primi cinque in qualità di effettivi, gli altri in qualità di supplenti, che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di nomina nel ruolo; a parità di nomina nel ruolo l'anzianità anagrafica.

Art. 3.

(Commissioni nazionali per l'abilitazione alla chiamata su posti di professore di II fascia)

1. Per il conferimento dell'abilitazione alla chiamata su posti di professore di II fascia sono costituite, mediante elezione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da tre professori di I fascia e due professori di II fascia, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori, separatamente di I e II fascia, afferenti a ciascun settore scientifico-disciplinare. I tre professori di I fascia ed i due professori di II fascia che hanno riportato il maggior numero di voti sono nominati componenti effettivi della commissione; i tre professori di I fascia ed i due professori di II fascia che li seguono nella graduatoria elettorale sono nominati componenti supplenti. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un determinato settore siano inferiori a quindici, per ciascuna delle due fasce il bando di concorso indica, su conforme parere del CUN, il

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

in una rosa di 10 sorteggiati in forma pubblica dal Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», tra professori non appartenenti all'ateneo di cui la facoltà stessa fa parte. Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20, esso viene integrato con docenti di settori affini, fino a raggiungere almeno tale numero. Nessun docente può far parte di più di una commissione;

b) per i concorsi a posti di seconda fascia, da 3 professori di prima fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 2 scelti dalla facoltà stessa secondo le modalità di cui alla lettera a), e da 2 professori di seconda fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 1 scelto dalla facoltà stessa con le modalità di cui alla lettera a). Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20, esso viene integrato con docenti di settori affini, fino a raggiungere almeno tale numero. Nessun docente può far parte di più di una commissione.

4. I professori che abbiano fatto parte delle commissioni dei concorsi universitari relativi a posti di prima e di seconda fascia delle rispettive tornate concorsuali non possono far parte delle commissioni dei concorsi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle tornate immediatamente successive. Tale disposizione si applica anche in sede di prima applicazione della presente legge.

5. Non possono comunque far parte di commissioni i membri del CUN e i professori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

settore o, se necessario, i settori affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo. Qualora le operazioni elettorali non consentano la designazione di tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad una ulteriore elezione integrativa con l'estensione anche dell'elettorato passivo ai docenti afferenti al settore od ai settori affini.

3. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza e sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di nomina in ruolo; a parità di nomina nel ruolo l'anzianità anagrafica.

Art. 4.

(*Norme comuni*)

1. Il Ministro, con propria ordinanza, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

2. La composizione delle commissioni giudicatrici, nonché la indicazione della sede universitaria in cui le commissioni stesse debbono operare, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione.

3. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal professore di I fascia più anziano di nomina in ruolo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo della sede universitaria in cui opera la commissione o, in caso di impedimento, da altro dirigente o funzionario con qualifica non inferiore all'VIII livello, nominato dal rettore su proposta del direttore amministrativo.

Art. 5.

(*Incompatibilità*)

1. Il bando di concorso specifica le cause di incompatibilità dei componenti della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Il bando deve prevedere:

a) la valutazione dei titoli scientifici, didattici e professionali dei candidati con riferimento alla specifica disciplina messa a concorso, anche con riferimento ad eventuali aspetti applicativi;

b) la discussione pubblica da parte del candidato sui titoli di cui alla lettera a);

c) le modalità di svolgimento di una prova didattica pubblica nei concorsi di prima e seconda fascia.

7. Con decreto del rettore sono approvati gli atti delle commissioni giudicatrici.

8. La nomina del vincitore è disposta dal rettore con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è concluso il concorso. Il rettore provvede a rendere nota la nomina del vincitore mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a darne comunicazione al Ministero. Il vincitore non può chiedere il trasferimento prima di 3 anni accademici di servizio effettivo. Ai fini del calcolo degli anni accademici di servizio effettivo non sono computabili i periodi di aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni e integrazioni, per motivi di salute, né gli anni sabbatici.

Art. 3.

(*Sessioni nazionali di abilitazione*)

1. Il Ministro indice, entro il 31 gennaio di ogni anno, sessioni di abilitazione, ad anni alterni per ciascun livello e distinte per singolo settore scientifico-disciplinare.

2. Possono partecipare alle sessioni di abilitazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dai bandi.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

commissione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile e con riguardo alla peculiarità dei concorsi universitari.

2. Fermi restando i principi generali in materia di incompatibilità nei pubblici concorsi non possono inoltre far parte delle commissioni nazionali:

a) i professori che siano stati commissari in concorsi immediatamente precedenti, della stessa fascia, comprese le tornate concorsuali bandite per gruppi di discipline;

b) i professori straordinari e gli associati non ancora confermati alla data del bando;

c) i membri del Parlamento nazionale o europeo, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, i ministri e i sottosegretari di Stato, i componenti di consigli e giunte regionali, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), del CUN o dei suoi comitati, nonché coloro che siano nominati Garante per la radiodiffusione e l'editoria, presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, o di altre Autorità indipendenti similari, nonché i membri e i rappresentanti dell'Italia negli organi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.

3. Nella medesima tornata di concorsi ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale per l'abilitazione alla chiamata su posti di professore di I o di II fascia.

4. L'eventuale istanza di riconsuazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. L'abilitazione è valida per 6 anni e può essere mantenuta di 6 anni in 6 anni mediante verifica da effettuarsi con le procedure fissate con decreto del Ministro, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Il bando indica i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione, la documentazione da allegare unitamente al curriculum e all'elenco dei lavori a stampa e degli altri titoli, degli attestati dell'attività didattica e delle pubblicazioni.

5. Il bando indica altresì specifiche cause di incompatibilità dei professori giudicanti di cui agli articoli 4 e 6, in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Abilitazione scientifica di primo livello)

1. L'abilitazione scientifica di primo livello per ciascun settore scientifico-disciplinare è conferita dai professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, afferenti allo stesso settore in servizio alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Partecipano al giudizio per l'abilitazione i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato. Ove il loro numero sia inferiore a 15, essi sono integrati, fino alla concorrenza di tale numero, mediante elezione a voto limitato ad un terzo dei docenti da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore, appartenenti ai settori affini individuati dal Ministro, sentito il CUN. Ove il loro numero sia superiore a 15, si procede ad individuarne 15 mediante elezione con voto limitato a cinque designazioni.

3. Ogni professore giudicante, designato con le modalità di cui al comma 2, esprime il proprio giudizio motivato sui singoli candidati, indicando quali siano meritevoli della abilitazione e quali non

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

Art. 6.

(*Adempimenti delle commissioni*)

1. Le commissioni sono convocate dal presidente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto di nomina e concludono i loro lavori entro centocinquanta giorni dalla data della prima convocazione. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti decade automaticamente ed è ricostituita con i membri supplenti. Coloro che sono risultati assenti per tre volte consecutive alle riunioni della commissione decadono e sono sostituiti dai supplenti. Qualora l'elenco dei supplenti sia esaurito o non consenta la completa sostituzione dei commissari, per l'integrazione della commissione si ricorre all'utilizzazione della graduatoria elettorale e, in caso di esaurimento della stessa, si indicano elezioni suppletive.

2. Nel termine indicato al comma 1 la commissione conclude i lavori depositando i relativi atti. Qualora insorga contrasto in seno alla commissione e quando il giudizio sul singolo candidato abilitato non sia unanime, devono essere redatte distinte relazioni di maggioranza e di minoranza.

3. Le commissioni sono tenute a pre-determinare i criteri di massima alla stregua dei quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici e di ricerca. Il verbale contenente tali criteri, sottoscritto dalla commissione, è immediatamente trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a cura del segretario verbalizzante della commissione.

4. Il giudizio verte sulla produzione scientifica e sul *curriculum* del candidato. A tal fine ciascun candidato allega alla domanda di partecipazione al concorso l'elenco dei lavori sui quali intende essere giudicato e la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo siano. Gli atti sono accessibili a chiunque vi abbia interesse.

4. Il decreto ministeriale recante l'elenco dei professori giudicanti designati ai sensi del comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più professori giudicanti, da parte dei candidati, dovrà essere proposta al Ministro nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4. Entro i successivi 30 giorni il Ministro dovrà assumere le conseguenti decisioni sull'ammissibilità, o meno, della ricusazione.

6. Sono abilitati i candidati che abbiano riportato il giudizio positivo della maggioranza assoluta dei professori giudicanti.

7. I professori giudicanti non possono contemporaneamente far parte delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(*Norme particolari per l'abilitazione di primo livello*)

1. Il Ministro, previo parere del CUN, fissa con proprio decreto le norme relative allo svolgimento della sessione di abilitazione scientifica di primo livello.

2. Tali norme devono comunque prevedere:

a) le modalità per la presentazione al Ministero delle domande di partecipazione all'abilitazione, che devono essere corredate dal *curriculum*, dall'elenco dei titoli e dalle pubblicazioni sulle quali il soggetto intenda essere valutato. Il candidato può indicare, altresì, eventuali recensioni delle proprie pubblicazioni ed ogni altra notizia riguardante la loro rilevanza nella letteratura specifica. Sono oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa entro il 31

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

documentazione della sua attività di ricerca. Nell'elenco dei lavori il candidato dovrà indicare quelli più originali e significativi nonchè, nel caso di lavori in collaborazione, le parti nelle quali considera essenziale il suo apporto individuale. La valutazione dei singoli candidati deve articolarsi, sia nei giudizi individuali di ciascun commissario, sia in quelli collegiali dell'intera commissione, con motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici e della rilevanza degli altri titoli posseduti, con particolare riferimento a quanto riportato dal candidato nell'elenco dei lavori.

5. Per lo svolgimento delle prove d'esame nel concorso di II fascia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. La commissione conclude i suoi lavori formulando la lista nazionale di abilitati. Gli abilitati nelle liste nazionali possono essere chiamati secondo le procedure della seconda fase del concorso, di cui all'articolo 8, diretta al conferimento dello specifico posto di professore universitario, fino alla data di emanazione del secondo bando di concorso per la medesima fascia, successivo al conseguimento dell'abilitazione.

Art. 7.

(Approvazione degli atti concorsuali)

1. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro, previa istruttoria del competente Dipartimento sulla legittimità dei criteri di massima e degli atti della commissione.

2. Nel caso in cui gli atti concorsuali non siano ritenuti formalmente regolari e richiedano il rinvio alla commissione ovvero il loro annullamento o quando non vi sia unanimità nei giudizi della commissione è acquisito il parere del CUN, che deve essere reso motivatamente entro il termine peren-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dicembre dell'anno precedente alla data del bando;

b) la facoltà per i candidati di inviare ai professori giudicanti copia dei documenti e delle pubblicazioni di cui alla lettera a);

c) le modalità di raccolta da parte di ciascun ateneo e di trasmissione al Ministero dei giudizi espressi di cui all'articolo 4, comma 3, nonché ogni altro adempimento di pertinenza delle singole università;

d) la redazione, da parte del Ministero, delle liste degli abilitati, con l'indicazione dei giudizi espressi dai singoli commissari.

3. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6.

(Norme particolari per l'abilitazione di secondo livello)

1. Per il conferimento dell'abilitazione scientifica di secondo livello il giudizio è espresso da 15 docenti di ruolo e fuori ruolo, dei quali 8 di prima fascia e 7 di seconda fascia, eletti tra i professori delle relative fasce afferenti al settore, con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 4.

Art. 7.

(Conferma in ruolo e valutazioni periodiche)

1. Cinque anni dopo il primo inquadramento in ruolo, il professore universitario di prima e di seconda fascia ed il ricercatore sono sottoposti ad un giudizio di conferma nel ruolo. Qualora il docente non si sottoponga al giudizio o qualora il giudizio risulti negativo, egli

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

torio di quarantacinque giorni, decorso il quale il Ministro assume le determinazioni necessarie.

3. La lista degli abilitati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È garantita la pubblicità degli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

(Seconda fase del concorso)

1. Le università che intendano coprire posti vacanti di professore di I e II fascia, per i quali esista la copertura finanziaria, emanano il relativo bando di concorso che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni. Oltre che mediante le ordinarie procedure di trasferimento, i posti possono essere coperti mediante chiamata di persone in possesso della specifica abilitazione, purchè valida alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. La chiamata su posti di professore di I fascia è effettuata dal consiglio della facoltà interessata, nella composizione ristretta ai soli professori di I fascia. La chiamata su posti di professore di II fascia è effettuata dal consiglio della facoltà interessata, nella composizione estesa anche ai professori di II fascia. Le delibere relative alla chiamata sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. La chiamata deve essere preceduta da una valutazione dei titoli degli aspiranti in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà e dei dipartimenti interessati, operata da una commissione di professori del settore scientifico-disciplinare interessato o di settori affini, nominata dal consiglio di facoltà tra i propri membri, ovvero, se necessario, tra professori esterni dello stesso settore scientifico-disciplinare. La commissione invita in via preliminare gli aspiranti a discutere pubblicamente la pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

potrà sottoporsi ad un nuovo giudizio di conferma entro due anni. In caso di secondo giudizio negativo egli decade dal ruolo.

2. Dopo la conferma in ruolo, ogni sei anni il professore universitario e il ricercatore confermato sono sottoposti ad un giudizio di valutazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e nei modi di cui all'articolo 5, commi 22 e 23, della citata legge n. 537 del 1993.

3. Il Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, fissa con proprio decreto le norme per l'espletamento dei giudizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, garantendo comunque la pubblicità degli esiti della valutazione.

4. I professori di seconda fascia ed i ricercatori confermati non sono soggetti al giudizio di conferma nel caso in cui siano inquadrati successivamente nella fascia o nel ruolo superiore.

5. I professori di prima e di seconda fascia ed i ricercatori non confermati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti al giudizio di conferma secondo le disposizioni stabilite nel presente articolo. Per essi i cinque anni decorrono dalla data della rispettiva immissione in ruolo.

Art. 8.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, ai Capi I e II del Titolo I dall'articolo 2 all'articolo 5 ed ai Capi I e II del Titolo II dall'articolo 41 all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

duzione scientifica oggetto di valutazione. Le modalità di nomina e di funzionamento della predetta commissione sono stabilite dagli statuti delle università.

4. Salvo che il numero di aspiranti sia inferiore, la commissione propone al consiglio di facoltà con motivata deliberazione una terna ordinata di candidati meritevoli di essere presi in considerazione per la chiamata a professore universitario. Qualora insorga contrasto in seno alla commissione e quando il voto sulla terna non sia unanime, devono essere redatte distinte relazioni di maggioranza e minoranza. Nel caso in cui il consiglio di facoltà non ritenga di seguire per la chiamata l'ordine della terna, la deliberazione dovrà darne adeguata motivazione in riferimento ad elementi certi di divergenza.

5. La nomina è disposta dal rettore con decorrenza dal 1° novembre di ogni anno accademico e comporta l'obbligo per il docente di permanere nella medesima università per almeno un quadriennio accademico di servizio effettivo prima di poter ottenere il trasferimento presso altra sede universitaria.

6. Il rettore provvede a rendere nota la nomina del docente prescelto mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* con contestuale pubblicazione del verbale della commissione e della deliberazione del consiglio di facoltà, unitamente al *curriculum* degli aspiranti inclusi nella terna, e a darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini di cui all'articolo 5, la composizione della commissione di cui al comma 3 del presente articolo è comunicata agli aspiranti a cura degli uffici amministrativi dell'università.

Art. 9.

(Ambito di applicazione)

1. La normativa introdotta con la presente legge si applica anche ai concorsi per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

professore universitario già banditi alla data della sua entrata in vigore, purchè non siano decorsi i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 331

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARTELLI ED ALTRI

—

Art. 1.*(Bandi di concorso)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre di ogni tre anni, concorsi per il conferimento dei giudizi di piena maturità scientifica ai fini delle nomine dei professori universitari di prima fascia e per il conferimento dei giudizi di idoneità scientifica e didattica ai fini della nomina dei professori di seconda fascia.

Art. 2.*(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia di professori ordinari)*

1. Per l'accesso ai posti di professore ordinario sono costituite, per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti della medesima fascia di discipline ricomprese nei settori per i quali è bandito il concorso. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti; a parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

3. Il professore più anziano di ruolo assume le funzioni di presidente e quello meno anziano di ruolo le funzioni di segretario. Le commissioni giudicatrici operano nella sede che sarà indicata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella *Gazzetta Ufficiale* in cui

saranno pubblicate le stesse commissioni giudicatrici e concludono i loro lavori entro dodici mesi dalla data della loro prima convocazione.

4. Entro e non oltre novanta giorni dalla nomina, il presidente dovrà convocare, a pena di decadenza, gli altri componenti. Nei successivi centottanta giorni la commissione dovrà ultimare i lavori, depositando una relazione di maggioranza ed una di minoranza, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati. Qualora la commissione, anche a maggioranza dei suoi componenti, non concluda i lavori entro tale termine, sarà dichiarata decaduta di diritto e sostituita con coloro che abbiano riportato il maggiore numero di voti dopo i primi eletti. Coloro che sono risultati assenti, senza giustificato motivo, per due volte alla riunione della commissione decadono da componenti della stessa e sono sostituiti.

5. La sostituzione dei componenti della commissione, da qualunque causa determinata, avviene mediante nomina di coloro che seguono nella scrutinio di elezione.

6. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima in base ai quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici. Tali criteri dovranno essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

7. La valutazione del *curriculum* scientifico dei singoli candidati dovrà articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati da ciascun candidato, nonchè della rilevanza degli altri titoli posseduti, suffragata da oggettivi riscontri. È in facoltà della commissione assegnare un eventuale punteggio a ciascun candidato, ripartito sulla base degli anzidetti titoli.

8. Il giudizio conclusivo di piena maturità dovrà risultare coerente con i criteri di massima prescelti e con le valutazioni

espresse sui singoli aspetti della personalità del candidato.

9. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

10. Le commissioni formulano una lista pubblica e nazionale di maturi.

11. Le facoltà potranno provvedere alla copertura dei posti resi disponibili mediante motivata chiamata dei maturi formulata con riferimento alle obiettive esigenze che si intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate, tenuto conto dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici su ciascun maturo.

12. Il giudizio di piena maturità scientifica ha validità triennale e costituisce titolo esclusivamente per la chiamata nelle università; i candidati che entro il triennio non risultino chiamati da alcuna facoltà, perdono titolo alla nomina ed alla conseguita maturità.

Art. 3.

(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia di professori associati)

1. Per l'accesso ai posti di professore associato sono costituiti, per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da tre professori ordinari e due professori associati.

2. Per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, fatta eccezione per le preferenze che sono limitate ad un solo nominativo, rispettivamente, per la componente degli ordinari e degli associati.

3. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima in base ai quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli didattici e scientifici dei singoli candidati. Tali criteri dovranno essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli

stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

4. La valutazione del *curriculum* scientifico e didattico dei singoli candidati dovrà articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e dall'attività didattica svolta. È in facoltà della commissione assegnare un eventuale punteggio a ciascun candidato, ripartito sulla base degli anzidetti titoli.

5. Per lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Il giudizio conclusivo di idoneità didattica e scientifica dovrà risultare coerente con i criteri di massima prescelti e con le valutazioni espresse sui singoli aspetti della personalità del candidato.

7. Le commissioni formulano una lista pubblica e nazionale di idonei.

8. Le facoltà potranno provvedere alla copertura dei posti resi disponibili mediante motivata chiamata degli idonei formulata con riferimento alle obiettive esigenze che si intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate, tenuto conto dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici su ciascun idoneo.

9. Il giudizio di idoneità didattica e scientifica ha validità triennale e costituisce titolo esclusivamente per la chiamata nelle università; i candidati che entro il triennio non risultino chiamati da alcuna facoltà perdono titolo alla nomina ed alla conseguita idoneità.

Art. 4.

(Norme comuni)

1. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari ed associati.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario

nazionale, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

3. Coloro che sono stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi settori disciplinari.

4. Per la formazione di commissioni per settori disciplinari, cui afferisce un numero di docenti inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà su conforme parere del Consiglio universitario nazionale i settori

disciplinari affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo esame di legittimità dei criteri di massima e dei giudizi sui singoli candidati, sono approvate le liste degli idonei.

6. La nomina dei professori ordinari ed associati è disposta, sulla base delle delibere delle facoltà, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

DISEGNO DI LEGGE N. 821

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari è costituito da professori ordinari reclutati secondo le norme di cui ai successivi articoli. La fascia dei professori associati è trasformata in contingente ad esaurimento.

2. I professori associati in servizio conservano la posizione in ruolo e lo stato giuridico ed economico in godimento.

3. Ferma restando l'unicità di qualifica e di fascia dei docenti, le università, qualora lo richiedano specifiche esigenze organizzative di strutture didattico-scientifiche, riservano l'esercizio di funzioni di direzione e di coordinamento a professori ordinari selezionati in virtù di criteri, stabiliti dagli statuti, basati sui meriti acquisiti e sui risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche e, a parità di merito, sull'anzianità di ruolo.

4. I contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

5. Gli atenei, anche in deroga alla normativa vigente, possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, stipulare contratti di diritto privato per la durata massima di un anno accademico, rinnovabili non più di due volte, diretti all'attivazione di corsi ufficiali od integrativi di quelli ufficiali con professori, ricercatori e personale non docente di ruolo nelle università italiane e negli enti di ricerca in-

dividuati dalla competente facoltà in virtù di criteri predeterminati, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attività didattiche, scientifiche o professionali. I titolari dei contratti non possono in nessun caso essere esonerati, neppure parzialmente, dall'assolvimento dei doveri istituzionali.

Art. 2.

(Bandi di concorso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», bandisce concorsi pubblici nazionali per la selezione di soggetti idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore ordinario. I concorsi sono banditi di norma ogni tre anni; il Ministro, in presenza di specifiche esigenze, può, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), bandire i concorsi a scadenze più brevi.

2. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore ordinario ha validità di cinque anni dall'approvazione della lista di cui all'articolo 4. Il soggetto che non venga chiamato da una facoltà nel quinquennio di validità della lista decade dalla conseguita idoneità e può presentarsi alla successiva selezione concorsuale.

3. Per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il bando indica il numero massimo dei soggetti da selezionare in modo che la quantità complessiva degli idonei, ivi compresi quelli iscritti in liste ancora valide, non sia comunque superiore a quella dei posti di cui risulti la vacanza entro il 1° novembre dell'anno in cui il concorso viene bandito, maggiorata del 30 per cento.

4. I posti di professore ordinario che non siano coperti con procedure concorsuali o di trasferimento entro un triennio dalla vacanza sono soppressi e viene corrispondentemente ridotto l'organico d'ateneo.

5. La lista di cui all'articolo 4 può essere utilizzata anche per la copertura di posti

resisi vacanti successivamente alla emanazione del bando di concorso.

Art. 3.

(Commissioni di concorso)

1. Per la selezione degli idonei sono costituite per ciascun settore scientifico-disciplinare commissioni giudicatrici composte da sette membri effettivi e sette supplenti, ed in particolare:

a) da dieci professori ordinari eletti, cinque quali componenti effettivi e cinque supplenti, secondo le modalità di cui al comma 2;

b) da quattro professori o studiosi di chiara fama, operanti presso università o enti di ricerca dell'Unione europea o in subordine di altri Paesi, scelti dal Ministro, due quali componenti effettivi e due supplenti, nell'ambito di una rosa di otto nomi indicati dal CUN; qualora particolari e motivate circostanze non consentano, parzialmente o totalmente, la formazione della rosa, questa è integrata o sostituita con nomi di professori ordinari delle università italiane.

2. Con ordinanza del Ministro, sentito il CUN, sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1, lettera a). L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo di discipline ricomprese nei settori per i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere del CUN, i settori affini i cui docenti partecipino con il solo elettorato attivo. Per essere eletti è necessario aver ottenuto almeno tre voti; a parità di voti prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo una preferenza.

3. Coloro che siano stati membri di commissioni giudicatrici anche per altri settori scientifico-disciplinari non possono comun-

que far parte delle commissioni per selezioni immediatamente successive.

4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al professore più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di presidente ed a quello meno anziano nel ruolo le funzioni di segretario.

5. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove le commissioni medesime devono svolgere i lavori.

6. Nel termine improrogabile di trenta giorni dalla nomina il presidente convoca gli altri componenti; nei successivi centocinquanta giorni la commissione deve ultimare i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine, i suoi componenti decadono di diritto e sono sostituiti con i membri supplenti. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive alle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i rispettivi supplenti.

7. Le commissioni sono tenute a formulare criteri di massima di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca. I criteri devono essere chiusi in busta sigillata, controfirmata da tutti i componenti e consegnata, prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati, al direttore amministrativo della sede universitaria ove si svolge il concorso; il direttore amministrativo provvede, subito dopo la conclusione del concorso a trasmettere la busta al CUN, con i sigilli intatti, ai fini della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 4.

8. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica, sull'eventuale attività didattica del candidato e sul suo curriculum. Non sono valutabili i lavori editi nei tre mesi precedenti la pubblicazione del bando di concorso. La valutazione deve articolarsi in un'analitica e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente ad eventuali la-

avori pubblicati in lingua estera da editori stranieri o su riviste straniere di valore scientifico riconosciuto in campo internazionale. L'eventuale attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

Art. 4.

(Lista pubblica nazionale)

1. Al termine dei lavori, la commissione deposita una relazione di maggioranza ed una di minoranza, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati, e redige una lista pubblica nazionale di soggetti idonei ad essere chiamati dalle facoltà, nel quinquennio di validità della lista, a coprire posti di professore ordinario. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel limite del numero massimo indicato all'articolo 2, comma 3; l'iscrizione alla lista non dà alcun diritto all'assunzione in ruolo.

2. Con decreto del Ministro, su parere del CUN, previa verifica della legittimità dei criteri di massima e della regolarità degli atti concorsuali, le liste degli idonei sono approvate. L'approvazione può essere anche parziale allorchè eventuali rilievi concernano posizioni scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

3. Gli idonei iscritti nella lista di cui al comma 1 che siano chiamati da una facoltà entro il quinquennio di validità sono nominati professori ordinari di ruolo con decreto del Ministro. Sono abrogate, con decorrenza dalla prima applicazione della presente legge, le disposizioni concernenti la qualifica di professore straordinario e quelle relative al giudizio di conferma dei ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 5.

(Disposizioni sui concorsi a ricercatore)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore delle università sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, ed in particolare:

a) da due professori ordinari, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal consiglio di facoltà fra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso;

b) da quattro professori ordinari, di cui due effettivi e due supplenti, scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di dodici nomi designati dal CUN tra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso.

2. Il titolo di dottore di ricerca è valutato nei concorsi di ricercatore nelle università con un punteggio pari al 50 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli scientifici e didattici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

3. Il titolo di tecnico laureato nelle università è valutato nei concorsi di ricercatore nelle università con un punteggio pari al 20 per cento, maggiorato dello 0,50 per cento per ogni anno di anzianità nella qualifica fino ad un massimo del 30 per cento, di quello complessivo a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli didattici.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie ed abrogative)

1. Sono portati a compimento i concorsi a posti di professore associato già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Una quota pari al 30 per cento del numero dei soggetti da selezionare a norma dell'articolo 2 è riservata in ragione del 15 per cento ai professori associati ed in ragione del 15 per cento ai ricercatori delle

università che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'anzianità di servizio rispettivamente non inferiore a nove e quindici anni. Ove il numero dei professori associati e dei ricercatori selezionati sia inferiore alla quota riservata, i posti residui sono conferiti ad altri candidati giudicati idonei.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque per non oltre un quinquennio, le università possono portare i posti disponibili della soppressa fascia di professore associato in aumento della dotazione organica dei ricercatori.

4. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento di docenti e ricercatori ed è abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1656

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LA LOGGIA

Art. 1.*(Ruolo dei professori universitari)*

1. Il ruolo dei professori universitari è unico ed è costituito dai professori reclutati secondo le norme di cui all'articolo 2.

2. Lo stato giuridico dei professori del ruolo unico è disciplinato dalle norme attualmente previste per i professori ordinari, salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge.

3. Il ruolo unico, ferma restando la generale uniformità dei diritti e dei doveri, si articola in due livelli. Ai professori del primo livello si applica la progressione economica nel ruolo attualmente prevista per i professori associati; ai professori del secondo livello si applica la progressione economica nel ruolo attualmente prevista per i professori ordinari.

Art. 2.*(Concorsi per professore universitario di ruolo)*

1. Ogni due anni, nel mese di novembre, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», bandisce concorsi pubblici, finalizzati alla formazione di una lista nazionale di idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario del ruolo unico.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi per ogni singolo settore scientifico-disciplinare, in relazione alle richieste formulate dagli atenei, sulla base delle effettive necessità didattiche e scientifiche e della possibilità di copertura finanziaria, e comu-

nicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il bando di concorso stabilisce i requisiti, le modalità, i termini di partecipazione, la documentazione da allegare unitamente al curriculum e all'elenco di tutti i titoli e le pubblicazioni. I candidati che non conseguono l'idoneità alla chiamata non possono partecipare alla tornata concorsuale successiva per lo stesso settore scientifico-disciplinare.

4. Per la selezione degli idonei sono costituite, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni giudicatrici nazionali, composte da dieci membri effettivi e dieci membri supplenti.

5. Cinque dei membri effettivi e cinque di quelli supplenti devono essere professori di ruolo del primo livello. I restanti membri debbono essere professori di ruolo del secondo livello.

6. La commissione è formata per sorteggio tra i professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso.

7. Con regolamento del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono disciplinate le operazioni relative al sorteggio dei componenti la commissione. Qualora per un settore scientifico-disciplinare vi sia un numero di professori di primo livello inferiore a dieci e di professori di secondo livello inferiore a dieci, il bando di concorso indica, su parere conforme del CUN, i settori scientifico-disciplinari affini, onde procedere al sorteggio dei membri mancanti.

8. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al professore di secondo livello più anziano nel ruolo sono attribuite le funzioni di presidente; al professore, di primo o di secondo livello, meno anziano nel ruolo sono attribuite le funzioni di segretario.

9. Le commissioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono nella sede di servizio del presidente della commissione. Il Ministro può tuttavia autorizzare lo svolgimento dei lavori in sede diversa, in situazioni di comprovata ed eccezionale necessità, segnalate dalla commissione.

10. Le commissioni sono convocate dal presidente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della commissione* e, nei successivi centottanta giorni, devono concludere i lavori. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro tale termine, i suoi componenti decadono di diritto e sono sostituiti con i membri supplenti.

11. La commissione giudicatrice deve predeterminare criteri generali di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica. I criteri, trascritti a verbale, sono chiusi in busta sigillata, controfirmata da tutti i componenti della commissione, che deve essere trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a cura del segretario verbalizzante della commissione.

12. La commissione valuta, in primo luogo, i titoli scientifici e il *curriculum* presentati da ciascun candidato. I candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti prove d'esame, che sono pubbliche:

a) una discussione sui titoli scientifici presentati;

b) una prova didattica su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

13. Al termine dei lavori, la commissione redige, in ordine alfabetico, la lista nazionale dei soggetti idonei ad essere chiamati dalle facoltà universitarie a ricoprire posti di professore di ruolo. La lista degli idonei è trasmessa al Ministro per l'approvazione, previo parere del CUN.

14. Successivamente all'approvazione, la lista nazionale degli idonei è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15. La lista ha validità quinquennale con decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. I soggetti idonei, non chiamati da una facoltà universitaria nel periodo di validità della lista, deca-

dono dalla idoneità conseguita. Gli idonei non hanno diritto di utilizzare il titolo di professore se non in caso di chiamata da parte di una università.

16. Le università che hanno richiesto la copertura di posti vacanti mediante concorso emanano il relativo bando di concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando un termine per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni. I posti sono coperti mediante chiamata di soggetti in possesso della specifica idoneità, purchè valida al momento della presentazione della domanda.

17. La chiamata, preceduta da una valutazione dei titoli dei candidati in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà, è effettuata dal consiglio della facoltà interessata nella composizione ristretta ai professori del ruolo unico e le relative motivate delibere sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

18. La nomina nel ruolo con inquadramento nel primo livello è disposta dal rettore con decorrenza dal 1° novembre di ciascun anno accademico e comporta l'obbligo del professore di permanere nella medesima sede per almeno un quinquennio accademico di effettivo servizio prima di poter chiedere il trasferimento ad altra università.

Art. 3.

(Accesso al secondo livello del ruolo di professore universitario)

1. I professori di ruolo del primo livello, che abbiano una anzianità giuridica nel ruolo di almeno nove anni, sono inquadriati, a domanda da presentare non oltre il 31 dicembre di ciascun anno accademico, nel secondo livello a seguito di positiva verifica della produzione scientifica e dell'attività didattica svolta. In caso di giudizio sfavorevole, la nuova verifica non può avere luogo prima di un triennio.

2. Per la formulazione del giudizio di cui al comma 1 sono nominate con decreto del rettore presso le singole facoltà, per ciascun

settore scientifico-disciplinare, apposite commissioni giudicatrici, composte da tre professori di ruolo del secondo livello, dei quali due sono designati dal consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai professori di ruolo del secondo livello, tra i professori dello stesso consiglio afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato o, in mancanza, a settore affine, e uno è nominato dal Ministro mediante estrazione a sorte tra tutti i professori del relativo settore scientifico-disciplinare.

3. Gli atti della commissione giudicatrice, che deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla nomina, sono approvati dal consiglio della facoltà interessata, nella composizione ristretta ai professori di ruolo del secondo livello, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L'inquadramento del professore nel secondo livello è disposto con decreto del rettore a decorrere dal 1° novembre successivo.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie, finanziarie e di coordinamento)

1. I concorsi a posti di professore ordinario e di professore associato, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le norme previste nei relativi bandi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i professori associati in servizio sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico dei professori universitari; i professori ordinari e straordinari in servizio sono inquadrati nel secondo livello.

3. I professori associati in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno nove anni di anzianità giuridica nel ruolo sono inquadrati - previa domanda da presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge - nel secondo livello del ruolo unico presso la sede universitaria di appartenenza secondo le modalità previste dal precedente articolo 3. I professori associati,

che non abbiano maturato i predetti requisiti, maturano il diritto all'inquadramento nel secondo livello, presso la medesima sede di appartenenza, al verificarsi delle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3.

4. Le università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano le operazioni di cui ai commi 2 e 3 e determinano entro i successivi due mesi l'organico dei professori del ruolo unico, globalmente e per ogni settore scientifico-disciplinare.

5. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppresse le parole: «di norma».

6. In tutte le vigenti disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «professore universitario ordinario» e «professore universitario associato», queste debbono intendersi sostituite dalla seguente: «professore universitario di ruolo».

7. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, non si applicano al rapporto di impiego dei professori, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

8. Nella predisposizione del bilancio annuale, le università determinano la quota da destinare per l'anno accademico successivo a spese per il personale docente, tenendo anche conto degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori universitari, ordinari e associati, nei due livelli del ruolo unico dei professori universitari. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori di ruolo nei due livelli del ruolo unico, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere, su richiesta, coperti utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle università.

9. Sono abrogati gli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonchè ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1746

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAMPUS E NISTICÒ

Art. 1.*(Docenza universitaria)*

1. L'attività di docenza universitaria è svolta dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari, dai professori a contratto.

2. Il ruolo dei professori è articolato in due fasce: professori ordinari e professori associati.

3. Gli organici delle singole facoltà sono deliberate dal Senato accademico in seduta congiunta con il Consiglio d'amministrazione tenuto conto delle specifiche risorse finanziarie disponibili. Detti organici debbono tener conto del rapporto docenti-studenti ai diversi livelli nonchè esprimere la progettualità scientifica dell'Ateneo.

4. Nell'ambito delle dotazioni loro assegnate le facoltà ripartiscono i ruoli fra i settori scientifico-disciplinari tenuto conto del rapporto docenti-studenti ai diversi livelli e destinano i ruoli a concorso, trasferimento, contratto.

5. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari esigenze didattiche e di ricerca, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

6. Gli atenei possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari esigenze didattiche e di ricerca, stipulare contratti di diritto privato per la durata massima di un anno accademico, rinnovabile non più di due volte. I titolari di contratti non possono in nessun caso essere esonerati, neppure parzialmente, dall'assolvimento dei doveri istituzionali. Qualora il contratto sia affidato a personale

universitario di ruolo presso altre università questi dovrà porsi in aspettativa senza assegni dal luogo di origine, per tutta la durata del contratto e degli eventuali rinnovi.

Art. 2.*(Bandi di concorso)*

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) bandisce concorsi pubblici nazionali per la selezione di soggetti idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore di ruolo.

2. I concorsi per ciascuna delle due fasce di professore sono banditi ad anni alterni dal MURST su richiesta dei rettori delle università, sui posti vacanti e previa delibera dei consigli di facoltà o dei consigli di dipartimento da adottarsi entro il mese di dicembre. Il MURST entro il successivo mese di gennaio emana il bando raggruppando nei singoli settori scientifico-disciplinari i concorsi richiesti dalle singole università. La mancata emissione del bando entro i termini predetti costituisce omissione di atti di ufficio.

3. Il concorso a professore associato è inteso a valutare l'idoneità scientifico-didattica, quello a professore ordinario è inteso a valutare la piena maturità scientifica.

4. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario ha validità anche per l'anno accademico dall'approvazione della lista di cui all'articolo 5. Il soggetto che non venga chiamato da una facoltà nel periodo di validità della lista decade dalla conseguita idoneità e può presentarsi alla successiva selezione concorsuale.

5. Per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il bando indica il numero massimo di soggetti da selezionare in modo che la quantità complessiva degli idonei non sia comunque superiore a quella dei posti richiesti a concorso maggiorata del 30 per cento. La lista di cui all'articolo 5 può essere utilizzata anche per la copertura di posti resisi vacanti successivamente

all'emanazione del bando di concorso, durante l'anno accademico ad essa relativo.

Art. 3.

(Commissioni di concorso per professore di ruolo di prima fascia: professori ordinari)

1. Per la selezione degli idonei sono costituite, con decreto del Ministro, entro un mese dall'emanazione del bando per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni giudicatrici composte da cinque membri effettivi e cinque supplenti. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci sino a un massimo di nove commissari.

2. Con ordinanza del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline comprese nei settori per i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere del CUN, i settori affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente per formare la commissione in quanto già membri di commissioni o non eleggibili viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei settori affini cui sia stato già attribuito l'elettorato attivo. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno tre voti; a parità di voto prevale il più anziano del ruolo, a parità di ruolo il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

3. Coloro che siano stati membri effettivi di commissioni giudicatrici per le ultime tornate di concorsi a posti di professore

universitario di ruolo di I fascia anche per altri settori scientifico-disciplinari non possono comunque far parte delle commissioni per le selezioni immediatamente successive. Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti del CUN e coloro i quali facciano parte di commissioni per la verifica periodica dei ruoli di professore di ruolo o associato di cui all'articolo 6. Non possono inoltre far parte delle commissioni i professori collocati in aspettativa per qualsiasi titolo.

4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al professore più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di Presidente e a quelle meno anziano di ruolo le funzioni di Segretario.

5. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove le commissione medesime debbano svolgere i lavori.

6. Nel termine improrogabile di trenta giorni dalla nomina il Presidente convoca gli altri componenti; nei successivi centocinquanta giorni la commissione deve ultimare i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine il Ministro, sentito il parere del CUN, provvede alla sostituzione di uno o più componenti effettivi con i supplenti ovvero avvia le procedure per la sostituzione dell'intera commissione. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive, dalle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i membri supplenti.

7. Le commissioni sono tenute a formulare criteri di massima di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca. I criteri debbono essere chiusi in busta sigillata controfirmata da tutti i componenti effettivi e consegnata prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati al Direttore amministrativo della sede universitaria ove si svolge il concorso. Il Direttore amministrativo provvede prima della conclusione del concorso a trasmettere la busta al CUN con i sigilli intatti ai fini della verifica.

8. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica sull'attività di-

dattica, sul *curriculum* e sulle attitudini professionali del candidato. I candidati sono tenuti ad inviare alla commissione il *curriculum*, attestati e documenti o quant'altro ritenuto utile alla formazione del giudizio, l'elenco completo delle pubblicazioni e copia della pubblicazioni più significative fino ad un numero massimo di venti. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente ad eventuali lavori pubblicati su riviste di valore scientifico riconosciuto in campo internazionale. L'attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

9. Non possono partecipare ai concorsi per professore di ruolo di prima fascia candidati che siano già in servizio alla data di pubblicazione del bando con la qualifica di professore ordinario o straordinario.

Art. 4.

(Commissioni di concorso per professore di ruolo seconda fascia: professore associato)

1. Per la selezione degli idonei sono costituite con decreto del Ministro, entro un mese dall'emanazione del bando per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni giudicatrici composte da cinque membri effettivi e da cinque supplenti.

2. Due membri effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono appartenere alla fascia dei professori associati. I restanti membri debbono appartenere alla fascia dei professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei professori associati ed uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti candidati o frazione di

venti superiore a dieci fino ad un massimo di nove commissari.

3. Con ordinanza del Ministro, sentito il CUN, sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo ordinari ed associati per le rispettive fasce di appartenenza di discipline comprese nei settori per i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere del CUN, i settori affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente per formare la commissione in quanto già membri di commissioni o non eleggibili viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei settori affini cui sia stato già attribuito l'elettorato attivo. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno tre voti; a parità di voto prevale il più anziano del ruolo, a parità di ruolo il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

4. Coloro che siano stati membri effettivi di commissioni giudicatrici per le ultime tornate di concorsi a posti di professore universitario di ruolo ordinari ed associati anche per altri settori scientifico-disciplinari non possono comunque far parte delle commissioni per le selezioni immediatamente successive. Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti del CUN e coloro i quali abbiano in atto domanda di partecipazione ad un concorso a professore universitario o facciano parte di commissioni per la verifica periodica dei ruoli di professore ordinario o associato di cui all'articolo 6. Non possono inoltre far parte delle commissioni i professori collocati in aspettativa a qualsiasi titolo.

5. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al professore ordinario più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di Presidente e al pro-

fessore associato meno anziano di ruolo le funzioni di Segretario.

6. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove le commissioni medesime debbano svolgere i lavori.

7. Nel termine improrogabile di trenta giorni dalla nomina il Presidente convoca gli altri componenti; nei successivi cento-cinquanta giorni la commissione deve ultimare i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine il Ministro, sentito il parere del CUN, provvede alla sostituzione di uno o più componenti effettivi con i supplenti ovvero avvia le procedure per la sostituzione dell'intera commissione. I componenti che risultino assenti senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive, dalle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i membri supplenti.

8. Le commissioni sono tenute a formulare criteri di massima di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca. I criteri debbono essere chiusi in busta sigillata controfirmata da tutti i componenti effettivi e consegnata prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati al Direttore amministrativo della sede universitaria ove si svolge il concorso. Il Direttore amministrativo provvede prima della conclusione del concorso a trasmettere la busta al CUN con i sigilli intatti ai fini della verifica.

9. In una prima fase la valutazione della commissione verte sulla produzione scientifica, sull'attività didattica, sul *curriculum* e sulle attitudini professionali del candidato. I candidati sono tenuti ad inviare alla commissione il *curriculum*, attestati e documenti o quant'altro ritenuto utile alla formazione del giudizio, l'elenco completo delle pubblicazioni e copia delle pubblicazioni più significative fino ad un numero massimo di venti. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei

titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente ad eventuali lavori pubblicati su riviste di valore scientifico riconosciuto in campo internazionale. L'attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In base a tale valutazione la commissione ammette alle successive prove un numero di candidati non superiore al doppio del numero fattibile di idonei. Le prove successive consistono in una valutazione dei titoli, in una prova didattica ed eventualmente in una prova di capacità professionale, se prevista tra i criteri preliminarmente depositati dalla commissione.

10. Non possono partecipare ai concorsi per professore di ruolo di seconda fascia coloro che alla data del bando siano già in servizio come professori associati confermati e non confermati.

Art. 5.

(Lista pubblica nazionale)

1. Al termine dei lavori la Commissione deposita una relazione di maggioranza ed una di minoranza ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati e redige una lista pubblica nazionale di soggetti idonei ad essere chiamati dalle facoltà a ricoprire posti di professori universitari. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel limite del numero massimo indicato dall'articolo 2 comma 5. L'iscrizione alla lista non dà alcun diritto all'iscrizione in ruolo. Il periodo di validità della lista, come dal precedente articolo 2 comma 4, è limitato all'anno accademico successivo a quello di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con decreto del Ministro, su parere del CUN, previa verifica della legittimità dei criteri di massima e della regolarità degli atti concorsuali, le liste degli idonei sono approvate. L'approvazione può essere anche parziale allorchè eventuali rilievi concernano posizioni scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

3. Successivamente all'approvazione la lista pubblica nazionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. Gli idonei iscritti nella lista di cui al comma 1, che siano chiamati da una facoltà entro il periodo di validità, sono nominati professori universitari di ruolo con decreto del Ministro.

4. I candidati inseriti nella lista pubblica nazionale degli idonei devono inviare entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di chiamata alla facoltà di loro scelta correlata dal *curriculum* e dall'elenco delle pubblicazioni.

5. La chiamata, preceduta dalla valutazione dei titoli dei candidati in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà, è effettuata dal consiglio della facoltà interessata nella sua composizione ristretta ai soli professori di I fascia per la copertura dei ruoli di I fascia e nella sua composizione allargata ai professori di II fascia, per la copertura dei ruoli di II fascia.

Art. 6.

(Verifica periodica)

1. Le qualifiche dei professori ordinari e associati sono sottoposte a verifica quinquennale. I ricercatori vincitori di concorso sono sottoposti a verifica triennale per la conferma, per la prima volta; successivamente le verifiche sono anch'esse quinquennali. I professori ordinari e associati che non abbiano superato positivamente la suddetta verifica non potranno presentare per un quinquennio domanda per l'ottenimento di fondi da enti pubblici (Consiglio nazionale delle ricerche, MURST, Fondi universitari e amministrazioni locali), non potranno ricoprire funzioni di rettore, preside, presidente di consiglio di corso di laurea, direttore di dipartimento o istituto, di scuole di specializzazione, nè potranno essere membri di commissioni giudicatrici nei concorsi di professori o ricercatori universitari.

2. I ricercatori che non superino il giudizio di conferma o la verifica quinquennale decadono dal ruolo e possono essere trasferiti a domanda presso altre amministrazioni dello Stato.

3. La commissione per la verifica dell'attività dei professori ordinari di cui al comma 1 è unica per ciascun raggruppamento scientifico disciplinare concorsuale. Essa è costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2. Essi non sono rieleggibili per la successiva commissione di verifica dell'attività. Il giudizio della commissione verterà sulla produzione scientifica e sull'attività didattica e sul *curriculum* nel quinquennio esaminato. Per quanto riguarda la valutazione dell'attività scientifica la commissione dovrà prioritariamente valutare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale.

4. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione sarà costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto nell'articolo 3, comma 2.

5. I commissari effettivi e supplenti eletti non sono sottoposti soltanto in quel quinquennio a verifica dell'attività.

6. La Commissione per la verifica dei professori associati è unica per ciascun raggruppamento scientifico disciplinare concorsuale. È costituita da sei professori ordinari, tre effettivi e tre supplenti, e quattro professori associati, due effettivi e due supplenti, risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3.

7. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione sarà costituita da sei professori ordinari di cui tre effettivi e tre supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o

di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto nell'articolo 3, comma 2, e quattro professori associati, due effettivi e due supplenti, con anzianità di ruolo di almeno cinque anni eletti tra i professori associati dello stesso raggruppamento concorsuale e di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

8. I commissari effettivi e supplenti eletti non sono sottoposti soltanto in quel quinquennio a verifica dell'attività.

9. La commissione per la verifica dell'attività dei ricercatori è costituita con decreto

del Ministro in analogia a quanto disposto all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. I concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I e di II fascia, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le norme previste nei relativi bandi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1824

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SERRA

Art. 1.*(Ruolo dei professori universitari e contratti a termine)*

1. Il ruolo unico dei professori universitari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si articola in due fasce. Ai professori di prima fascia è riservato l'elettorato passivo per le cariche di preside e di rettore.

2. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere stipulati sulla base di criteri predeterminati, per la durata massima di un anno, rinnovabili non più di due volte, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nel limite massimo del dieci per cento dei corsi attivati per ogni singolo settore scientifico-disciplinare.

Art. 2.*(Concorsi nazionali per l'idoneità alla chiamata su posti di professore universitario di ruolo)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, bandisce concorsi pubblici nazionali per la selezione di soggetti idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo. I concorsi sono banditi ogni tre anni. Il Ministro in assenza di abilitati in un settore scientifico-disciplinare può, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN),

bandire concorsi straordinari al di fuori delle scadenze triennali.

2. Per la selezione degli idonei sono costituite per ciascun settore scientifico-disciplinare commissioni giudicatrici nazionali composte da cinque professori universitari di ruolo in servizio quali membri effettivi e cinque professori universitari di ruolo in servizio quali supplenti, scelti con le modalità di cui al comma 3.

3. Con ordinanza del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, su parere conforme del CUN, sono determinati, per ogni settore scientifico-disciplinare, i criteri generali di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica dei candidati e sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento del sorteggio dei componenti delle commissioni di cui al comma 2. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere conforme del CUN, i settori affini i cui docenti partecipano al sorteggio.

4. Fermi restando i principi generali in materia di incompatibilità nei pubblici concorsi non possono inoltre far parte delle commissioni di cui al comma 2:

a) i professori straordinari e gli associati non ancora confermati alla data del bando e i professori di ruolo in aspettativa;

b) i membri del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, i componenti di consigli e giunte regionali, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), del CUN o dei suoi comitati.

5. Nella medesima tornata di concorsi ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale per l'idoneità alla chiamata su posti di professore universitario di ruolo.

6. Espletati i sorteggi i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro.

Art. 3.

(Adempimenti delle commissioni)

1. Tra i membri effettivi sorteggiati il più anziano di nomina nel ruolo o, a parità di nomina di ruolo, il più anziano anagraficamente assume le funzioni di presidente e convoca, pena la sua decadenza, nel termine improrogabile di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina della commissione, gli altri componenti. Al commissario meno anziano nel ruolo o, in caso di parità di nomina nel ruolo, al più giovane anagraficamente sono attribuite le funzioni di segretario. Nei successivi 150 giorni la commissione deve ultimare improrogabilmente i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine, i suoi componenti decadono di diritto e sono sostituiti con membri supplenti. Contestualmente si provvede, per sorteggio, alla nomina di ulteriori membri supplenti. I componenti che risultino assenti senza giustificato motivo per due volte anche non consecutive alle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i rispettivi supplenti. I commissari decaduti non potranno, in nessun caso, far parte delle commissioni concorsuali per le due successive tornate.

2. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica, sull'eventuale attività didattica del candidato e sul suo *curriculum*. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da obiettivi riscontri, degli elementi di originalità dei lavori scientifici presentati e dalla rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente a lavori pubblicati su riviste di valore scientifico riconosciuto in campo internazionale. L'eventuale attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata.

3. I candidati dovranno sostenere con la commissione una discussione sui lavori scientifici presentati. I candidati che non abbiano tenuto, nell'ultimo quinquennio, al-

meno per tre anni consecutivi corsi ufficiali di insegnamento universitario dovranno sottoporsi ad una prova didattica consistente nello svolgimento di una lezione su di un tema, da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo, attinente al settore scientifico-disciplinare per il quale concorre, sorteggiato tra dieci temi formulati dalla commissione. Sia la discussione dei lavori che la lezione sono pubbliche.

4. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione di maggioranza e, ove non sia stata raggiunta l'unanimità, una di minoranza sui singoli candidati e redige una lista pubblica nazionale in ordine alfabetico di soggetti idonei ad essere chiamati e dalle Facoltà a coprire posti di professore universitario di ruolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, la lista integra quella degli idonei in precedenti concorsi non ancora chiamati; l'iscrizione alla lista non dà alcun diritto all'assunzione in ruolo, nè alla utilizzazione a qualsiasi altro titolo pubblico o privato.

5. Con decreto del Ministro, previa verifica della legittimità degli atti concorsuali, le liste degli idonei sono approvate. L'approvazione della lista può essere anche parziale allorchè eventuali rilievi concernano posizioni scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

6. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo ogni quinquennio è soggetta a facoltà di revoca da parte del Ministro, su conforme parere del CUN. La revoca è pronunciata sulla base di criteri predeterminati con ordinanza ministeriale per ciascun settore scientifico-disciplinare, previo parere conforme del CUN.

Art. 4.

(Concorsi per la chiamata)

1. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è soppresso. In ciascun Ateneo l'organico dei professori di ruolo è unico ed è rivisto ogni tre anni in sede di redazione

del programma di sviluppo, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio nonchè della programmazione finanziaria.

2. Le università, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, pubblicano annualmente, entro il mese di dicembre, l'elenco dei posti di professore universitario di ruolo disponibili per ogni settore scientifico-disciplinare che intendono ricoprire. Gli idonei iscritti nella relativa lista possono presentare domanda per la chiamata da parte della facoltà per professori di ruolo di prima o di seconda fascia.

3. Per la selezione dei professori di ruolo di seconda fascia la facoltà istituisce una commissione di esperti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso per la valutazione del curriculum dei singoli candidati attribuendo rilievo preminente all'attività scientifica e didattica dell'ultimo quinquennio. I candidati prescelti sono nominati, con decreto del rettore, professori universitari di ruolo di seconda fascia.

4. Per la selezione dei professori universitari di ruolo di prima fascia il Ministro istituisce una commissione composta da cinque professori di prima fascia in servizio del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso di cui tre sorteggiati tra i professori universitari di ruolo e due nominati dalla facoltà che ha bandito il concorso.

5. Con motivata delibera del Consiglio di amministrazione, su richiesta della facoltà, le università possono decidere di derogare dalla procedura concorsuale qualora intendano coprire un posto di professore di ruolo mediante chiamata di personale inquadrato in ruolo ed in possesso della specifica idoneità.

Art. 5.

(Conferma in ruolo e valutazioni periodiche)

1. Cinque anni dopo il primo inquadramento in ruolo, il professore universitario è sottoposto ad un giudizio di conferma nel

ruolo da parte del consiglio di facoltà. Qualora egli non si sottoponga al giudizio o qualora il giudizio risultasse negativo, il professore decade dal ruolo.

2. Dopo la conferma in ruolo, ogni cinque anni il professore universitario è sottoposto da parte del consiglio di facoltà ad un giudizio di valutazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di direzione, utile ai fini della progressione retributiva.

3. Il Ministro fissa con proprio decreto i criteri per l'espletamento dei giudizi di cui ai commi 1 e 2, garantendo comunque la pubblicità degli esiti delle valutazioni.

Art. 6.

(Obblighi e retribuzione dei professori universitari e dei ricercatori confermati)

1. Gli statuti di ciascuna università definiscono le procedure per la determinazione dei carichi didattici e per la loro attribuzione ai professori universitari ed ai ricercatori confermati e disciplinano gli obblighi di presenza. I professori universitari ed i ricercatori confermati svolgono le attività scientifiche nonchè quelle didattiche e di tutorato loro attribuite dagli organi accademici e quelle di programmazione e di gestione. Tra i compiti didattici sono compresi, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, di corsi di insegnamento relativi a corsi di diploma, di laurea, di dottorato e di specializzazione, anche la relativa assistenza agli studenti, l'attività di accertamento di profitto, la responsabilità di tesi e la partecipazione a commissioni che conferiscono titoli universitari.

2. La ripartizione delle attività didattiche tra i professori è effettuata in modo da distribuire uniformemente il carico didattico, tenendo conto del differente impegno didattico *standard*, di cui al comma 3, richiesto a ciascun livello. Nell'attribuzione dei compiti didattici è richiesto il consenso dell'interessato qualora essi si riferiscano a settori scientifico-disciplinari diversi da quello nel quale il professore o il ricer-

catore confermato è inquadrato ma ad esso affini.

3. Ai fini della determinazione dei carichi didattici, le università definiscono l'unità didattica *standard* sulla base del numero di ore di lezione e esercitazione e del numero di studenti. La definizione di unità didattica *standard* può essere diversa per differenti settori scientifico-disciplinari e non può comunque essere inferiore ad un corso di insegnamento annuale. L'impegno didattico *standard* è definito in funzione dell'unità didattica *standard*. Esso non può essere inferiore ad un'unità didattica *standard* e deve essere crescente passando dai ricercatori confermati ai professori di prima fascia.

4. Gli statuti delle università possono prevedere la possibilità di esonero parziale o totale dagli obblighi didattici per i professori ed i ricercatori confermati che siano investiti dall'ateneo di funzioni direttive o di coordinamento ovvero che siano nominati membri del CUN o del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Compatibilmente con le esigenze didattiche, le università possono autorizzare i professori universitari ad un impegno didattico inferiore a quello *standard* per periodi di tempo determinati, che non possono comunque superare i cinque anni nel corso della permanenza in ruolo. Durante il periodo di impegno didattico ridotto è conseguentemente ridotto il trattamento economico di base secondo modalità fissate negli statuti. Durante il medesimo periodo non può darsi luogo al trattamento economico accessorio di cui al comma 6.

5. In corrispondenza degli obblighi stabiliti nel presente articolo, ai professori universitari e ai ricercatori confermati compete un trattamento economico di base determinato ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro. La progressione retributiva individuale è determinata dalle università sulla base di valutazioni di merito ed è condizionata all'esito positivo dei giudizi di cui all'articolo 5, comma 2.

6. In relazione all'affidamento di carichi didattici aggiuntivi rispetto a quello stan-

dard, di funzioni direttive o di coordinamento, o di specifici incarichi di ricerca, il trattamento economico di cui al comma 5 può essere integrato, nei limiti di disponibilità di bilancio, da un trattamento accessorio individuale stabilito dalle università, secondo criteri e parametri autonomamente fissati.

7. Il trattamento economico accessorio attribuito in relazione a carichi didattici o a funzioni direttive o di coordinamento non è pensionabile, è legato allo svolgimento di tali compiti e cessa con il cessare dei medesimi.

Art. 7.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro venti giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, di uno o più decreti legislativi riguardanti:

a) norme organiche che definiscano il reclutamento universitario prevedendo la messa ad esaurimento del ruolo del ricercatore e contestualmente la possibilità da parte della università di stipulare contratti a termine con giovani laureati;

b) norme generali e particolari per un reale e sostanziale controllo dell'efficienza, della produttività didattica e scientifica e dei costi del sistema universitario, dei centri di spesa (dipartimenti) e dei centri di costo (facoltà, corsi di laurea e di diploma) dei singoli atenei;

c) piena attuazione dell'anagrafe della ricerca prevista dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni di strutture nei finanziamenti e razionalizzare i costi della ricerca munendo gli enti ed ogni singolo ricercatore di un numero di codice personale che consenta controlli crociati sui finanziamenti e la loro utilizzazione nei programmi di ricerca con criteri di trasparenza.

DISEGNO DI LEGGE N. 1842

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
BATTAGLIA E PEDRIZZI

Art. 1.

1. Ferme restando le norme relative ai concorsi per professore universitario di ruolo di prima fascia, i professori associati, con dodici anni di anzianità giuridica nel ruolo, sono inquadrati con decreto del Rettore nella prima fascia di docenza presso la sede universitaria di appartenenza. A tal fine, le università trasformano il posto di ruolo di seconda fascia in posto di ruolo di prima fascia.

2. I professori associati in servizio, che non abbiano alla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti di cui al comma 1, maturano il diritto all'inquadramento nella prima fascia all'atto del raggiungimento di dodici anni di anzianità giuridica nel ruolo.

3. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento dei professori di seconda fascia nella prima fascia secondo le modalità previste dai commi 1 e 2, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo delle singole università, possono essere coperti, su richiesta degli atenei, utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle università.

4. È abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

DISEGNO DI LEGGE N. 1859

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SURIAN

Art. 1.

1. Accedono al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia i cittadini italiani o stranieri, iscritti al momento della presentazione della domanda nelle liste nazionali di idoneità di cui all'articolo 2, che siano chiamati da una facoltà a coprire una cattedra bandita per vacanza non riservata al solo trasferimento. La presentazione della domanda dell'iscritto alle liste di idoneità non può essere rigettata dalla facoltà con la motivazione di una inidoneità del richiedente all'insegnamento in generale per il raggruppamento di materie nel quale rientri la materia bandita.

Art. 2.

1. Coloro che abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e che ritengano di possedere titoli scientifici e didattici sufficienti possono presentare domanda di inserimento nelle liste nazionali di idoneità all'insegnamento per uno o più raggruppamenti di materie, producendo, oltre al *curriculum* e alla relativa documentazione nonché all'elenco delle pubblicazioni, cinque motivate dichiarazioni di appoggio alla candidatura sottoscritte da docenti di prima fascia di università italiane del raggruppamento prescelto, che siano inquadrati in cinque diverse università non della medesima città.

2. La domanda e la relativa documentazione, ivi comprese le dichiarazioni di appoggio, tutte con sottoscrizione autenticata, devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il mese di luglio di ciascun anno.

3. All'inizio di ciascun anno accademico il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede a inviare a ciascuna sede universitaria copia delle domande e delle documentazioni ricevute, comprese le dichiarazioni di appoggio di cui al comma 1. La sede universitaria provvede a riprodurle e a distribuirle ai propri docenti di ruolo e fuori ruolo dei raggruppamenti per cui sono poste le candidature, ai fini dell'espressione del voto di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissa con decreto il giorno del successivo mese di maggio nel quale i docenti legittimati al voto depositano presso il rettorato della propria sede, su appositi moduli precedentemente messi a loro disposizione, i propri giudizi motivati, sottoscritti e terminanti con l'espressa dichiarazione di idoneità o non idoneità con riguardo alle domande sottoposte. Il docente non è obbligato a pronunciarsi su tutte le domande presentategli. I giudizi sono trasmessi immediatamente dal rettore al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accompagnati dal conteggio dei voti positivi o negativi per ciascun raggruppamento in rapporto al numero dei legittimati al voto presso la sede trasmittente.

5. Sono iscritti alle liste nazionali di idoneità per il raggruppamento o i raggruppamenti prescelti coloro che abbiano ricevuto il giudizio favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto dei docenti di prima fascia nonché, ove si tratti di candidature per la seconda fascia, anche della maggioranza di docenti di quest'ultima.

6. L'iscrizione nelle liste nazionali di idoneità ha efficacia per sei anni a partire dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che avviene in forma via via aggiornata nell'ultimo numero del mese di luglio di ciascun anno.

7. Coloro che abbiano presentato domanda e non risultino dichiarati idonei possono riproporla, ma soltanto sulla base di nuovi titoli scientifici, che dovranno essere messi in rilievo sia nell'elenco delle pubblicazioni sia nelle dichiarazioni di ap-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poggio alla candidatura di cui al comma 1.

8. Alle medesime condizioni indicate nel comma 7 possono ripresentare domanda coloro che sono stati cancellati dalle liste di idoneità in seguito alla scadenza del periodo di sei anni, di cui al comma 6.

Art. 3.

1. Qualora un raggruppamento abbia meno di venti docenti di ruolo o fuori ruolo esso viene integrato con altri raggruppamenti affini, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Qualora un raggruppamento abbia meno di cinque docenti, le dichiarazioni di appoggio delle candidature possono essere sottoscritte da docenti di università italiane appartenenti al raggruppamento integrante ai sensi del comma 1, ovvero da docenti di università straniere che occupino in queste una posizione equivalente a quella di professore italiano di prima fascia. L'equiva-

lenza deve essere riconosciuta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN, e la relativa attestazione deve essere trasmessa alle sedi universitarie ai fini della votazione di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5.

3. L'elenco di raggruppamenti con meno di venti e meno di cinque docenti, con le relative integrazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* all'inizio di ciascun anno.

Art. 4.

1. Per la legittimazione al voto sul giudizio di idoneità e per la chiamata alle cattedre bandite si applicano le norme attualmente vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

2. I docenti che siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i candidati dovranno astenersi dal voto, motivando la decisione con la propria incompatibilità; in tal caso gli stessi non sono calcolati ai fini del *quorum* di cui all'articolo 2, comma 5.

